

**N.I. 37/2024**

**Agli Associati Comufficio  
Loro sedi**

Milano, 3 luglio 2024

**Oggetto: D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 - Attenuazione della misura delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.**

Vi riportiamo una nota redatta sull'argomento in oggetto che ci viene fornita dal nostro Consulente, **Dr. Francesco Scopacasa**.

Vi informiamo che, con il decreto in oggetto emanato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», il Governo, accogliendo le segnalazioni pervenute dagli operatori interessati e dalle Associazioni categoria, ha provveduto ad una generale revisione del sistema delle sanzioni, penali e amministrative, applicabili per le violazioni degli obblighi tributari.

Limitando in questa sede la nostra attenzione alle violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, evidenziamo qui di seguito le principali novità di diretto interesse per le Aziende associate e che, di fatto, costituiscono un'attenuazione della misura delle sanzioni irrogabili nei confronti degli esercenti.

- 1) In caso di mancata o non tempestiva **memorizzazione** o **trasmissione**, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione applicabile è stata **ridotta**, per ciascuna operazione, dal novanta al **settanta** per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con il limite minimo di cui al successivo punto 3.
- 2) La sanzione per omessa verifica periodica è stata collocata nel testo normativo in posizione autonoma e si applica quindi a tutte le ipotesi della omessa VP (c.d. "VP scaduta") ed è stata **confermata nella misura da euro 250 a euro 2.000**.
- 3) E' stata **ridotta da 500 a 300 euro** la sanzione minima applicabile per i casi mancata o non tempestiva **memorizzazione** o **trasmissione** dei dati dei corrispettivi.
- 4) Nei casi di **omessa o tardiva trasmissione** dei dati dei corrispettivi giornalieri che risultino tuttavia **regolarmente memorizzati**, è stata confermata la misura della sanzione **pari a 100 euro** per ciascuna omessa trasmissione. Tuttavia, è stato opportunamente introdotto un "tetto" massimo all'importo della sanzione, stabilendo **"comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre"**. Ciò al fine di evitare, come purtroppo è avvenuto in passato, casi di determinazione di una sanzione molto alta e contraria al generale principio della proporzionalità.
- 5) Infine, va tenuto presente che le nuove disposizioni **"si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024."** Ne consegue che alle **violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, risultano ancora applicabili le precedenti disposizioni**.

Si allega una **Tavola di confronto** per una migliore evidenza della normativa nella versione precedente e nella versione attuale.

Cordiali saluti ed auguri di buon lavoro.

*Segreteria Comufficio*



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

**Decreto Legislativo 18.12.97, n. 471**

Testo vigente in precedenza, ma ancora applicabile alle violazioni commesse entro il 31 agosto 2024		Testo attualmente vigente, <b>modificato dal D. Lgs. n. 87/2024</b> , ma applicabile solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.	
Rif. Dlgs n. 471/97, art. 6, c. 2 bis	2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al <b>novanta</b> per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.	Rif. Dlgs n. 87/24, art. 2, c. 1, lett. d)	2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al <b>settanta</b> per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione [...] degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. <b>La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verifica degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127 nei termini previsti.</b>
6, c. 4	4. Nei casi previsti dai commi (...), 2-bis, primo periodo, (...) la sanzione non puo' essere inferiore a euro <b>500</b> .		4. Nei casi previsti dai commi (...) 2-bis, primo periodo, (...) la sanzione non puo' essere inferiore a <b>euro 300</b> .
11, c. 2 quinquies	Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472		Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, <b>comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.</b> Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
		Art. 5	Disposizioni transitorie e finali <b>1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.</b>

Aderente a



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151  
Via Sangro, 13/A 20132 Milano - Tel.02/28381307 - Fax 02/2841032  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) - [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

Controllante di



COMSERVIZI